

**REGIONE BASILICATA**

**Regolamento regionale recante:  
“Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di  
acqua pubblica”**

## Sommario

Titolo I. Disposizioni generali .....	4
Art. 1 Oggetto .....	4
Art. 2 Ambito di applicazione .....	4
Art. 3 Usi delle acque pubbliche .....	4
Art. 4 Definizioni.....	5
Art. 5 Uso domestico delle acque sotterranee.....	6
Art. 6 Perforazioni finalizzate al controllo .....	7
Art. 7 Competenze .....	8
Art. 8 Grandi e piccole derivazioni .....	8
Titolo II. Il procedimento di concessione.....	8
Capo I. Avvio del procedimento ed istruttoria.....	8
Art. 9 Avvio del procedimento e istruttoria .....	8
Art. 10 Modalità di presentazione della domanda .....	9
Art. 11 Improcedibilità e rigetto della domanda .....	9
Art. 12 Esame preliminare.....	9
Art. 13 Avviso di istruttoria.....	10
Art. 14 Osservazioni ed opposizioni .....	11
Art. 15 Domande Concorrenti.....	12
Art. 16 Partecipazione al procedimento.....	12
Art. 17 Conferenza dei servizi .....	12
Art. 18. Relazione finale di istruttoria .....	13
Art. 19 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica.....	13
Art. 20 Utilizzo ad uso idroelettrico di acque consortili .....	14
Art. 21 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico .....	15
Art. 22 Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile	16
Capo II. Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori.....	16
Art. 23 Criteri per il rilascio della concessione .....	16
Art. 24 Diniego della concessione .....	18
Art. 25 Disciplinare di concessione.....	19
Art. 26 Ulteriori condizioni della concessione.....	20
Art. 27 Provvedimento finale.....	21
Art. 28 Registrazione ai fini fiscali Pagamenti, Pubblicazioni e notifiche.....	22
Art. 29 Durata della concessione .....	22
Art. 30 Esecuzione dei lavori .....	22
Art. 31 Varianti .....	23
Art. 32 Sottensioni.....	24

Art. 33	Couso .....	25
Art.34.	Rinnovo della concessione .....	25
Art. 35	Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo .....	26
Art. 36	Revisione delle concessioni .....	27
Art. 37	Trasferimento di utenza .....	27
Titolo III. Estinzione della concessione.....		28
Art. 38	Cessazione dell'utenza .....	28
Art. 39	Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza .....	29
Titolo IV. Procedure semplificate .....		29
Art. 40	Prelievi assoggettati a procedura semplificata .....	29
Art. 41	Licenze di attingimento .....	31
Titolo V. Disciplina dell'uso plurimo delle acque .....		31
Art. 42	Ambito di applicazione e autorità competente .....	31
Art. 43	Procedimento .....	32
Art. 44	Domanda di autorizzazione per uso energetico.....	32
Titolo VI. Norme transitorie e finali .....		32
Art. 45	Norme transitorie.....	33
Art. 46	Abrogazioni.....	33
Art. 47	Entrata in vigore .....	33

## **Titolo I. Disposizioni generali**

### **Art. 1 Oggetto**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di rilascio delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di acque pubbliche della Regione Basilicata.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica a tutte concessioni di acque pubbliche superficiali e sotterranee, con esclusione:

- a) dell'utilizzo domestico delle acque sotterranee, alle condizioni ed entro i limiti di cui all'articolo 5;
- b) dell'utilizzo domestico delle acque superficiali scolanti su suoli o in fossi o in canali di proprietà privata;
- c) dell'uso dell'acqua piovana raccolta in vasche e cisterne;
- d) del riutilizzo delle acque reflue depurate;
- e) dei prelievi ad uso collettivo destinati ad una generalità indeterminata di utenti, quali le fontane e i lavatoi pubblici, nonché la costituzione di scorte antincendio realizzate dalle pubbliche autorità preposte alla tutela del patrimonio boschivo;
- f) dei prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Non sono, inoltre, soggette alle disposizioni del presente Regolamento le acque minerali e termali per le quali si applica la Legge Regionale 01.03.2005 n. 21 e le acque di strato.

### **Art. 3 Usi delle acque pubbliche**

1. Ai fini del presente Regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

- a) agricolo: qualunque uso dell'acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un'azienda agricola e funzionale all'attività dell'azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera j);
- b) civile: l'uso dell'acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l'irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
- c) all'alimentazione di impianti geotermici per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, all'innaffiamento di orti e giardini e all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano a servizio di insediamenti di tipo residenziale e non configurino un'attività economica, produttiva o con finalità di lucro;
- d) energetico: l'uso dell'acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
- e) lavaggio di inerti: l'uso dell'acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
- f) piscicolo: l'uso dell'acqua finalizzato all'allevamento di specie ittiche;
- g) potabile: l'uso dell'acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;



h) produzione di beni e servizi: gli usi dell'acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l'attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell'acqua per l'innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

i) riqualificazione di energia: l'uso dell'acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l'energia potenziale della stessa con l'obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

j) zootecnico: l'uso dell'acqua destinato alla gestione dell'allevamento, purché di volume annuo superiore a cinquemila metri cubi.

2. Nel caso di usi dell'acqua per più fini, l'uso potabile o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano ed, in subordine, l'uso agricolo sono prevalenti su ogni altra utilizzazione. In presenza di usi diversi dal potabile e dall'agricolo la prevalenza è determinata sulla base dell'uso al quale è associato il maggiore volume di acqua calcolato su base annua.

3. Per uso plurimo si intende l'utilizzo dello stesso volume di acqua derivata per più fini da parte dello stesso soggetto.

#### **Art. 4 Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) acque sorgive: qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie, ivi compresi i fontanili di pianura originati dalla fuoriuscita fino al piano di campagna delle acque di falda freatica in relazione alle particolari condizioni geomorfologiche e idrogeologiche locali;

c) acque sotterranee: le falde idriche, vale a dire le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo, circolanti nell'acquifero e caratterizzate da movimento e presenza continua e permanente; le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;

d) acque subalvee: le acque sotterranee contenute negli acquiferi continui, in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano; le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;

e) acque superficiali: le acque di fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali, con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue;

f) autorità concedente: l'organo della provincia competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del D.Lgs. 112/1998;

- g) bilancio idrico: la comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche disponibili o reperibili in un determinato bacino o sottobacino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici, ed i fabbisogni per i diversi usi, esistenti o previsti;"
- h) derivazione: qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- i) falda freatica (superficiale o libera): la falda più vicina alla superficie del suolo alimentata direttamente dalle acque di infiltrazione superficiali ed in diretta connessione con il reticolo idrografico;
- j) falde profonde: le falde poste al di sotto della falda freatica ove presente e cioè le falde confinate, le falde semiconfinate e le falde ospitate nelle porzioni inferiori dell'acquifero indifferenziato, caratterizzate da una bassa velocità di deflusso, da elevati tempi di ricambio e da una differente qualità idrochimica rispetto a quelle ospitate nelle porzioni più superficiali del medesimo;
- k) deflusso minimo vitale: livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- l) piezometro: pozzo che filtra solo un tratto di acquifero significativo ai fini della misura del livello piezometrico della falda in esame;
- m) pozzo: struttura realizzata mediante una perforazione, generalmente completata con rivestimento, filtri, dreno e cementazione e sviluppata al fine di consentire l'estrazione di acqua dal sottosuolo;
- n) pozzo di monitoraggio: pozzo che consente il prelievo di campioni d'acqua rappresentativi della falda interessata dai filtri; per particolari configurazioni del flusso idrico sotterraneo, pozzo di monitoraggio e piezometro possono coincidere;
- o) portata massima di prelievo: valore massimo istantaneo del prelievo, espresso in litri al secondo;
- p) portata media di prelievo: valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso nel corso dell'anno solare per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato;
- q) prova di pompaggio o di emungimento: prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso o in pozzi ovvero piezometri vicini;
- r) ufficio: l'ufficio della Regione competente all'istruttoria delle domande di concessione;
- s) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dell'anno solare.
- t) tratto sotteso: tratto di alveo compreso tra la sezione di prelievo e quella di restituzione delle acque al corpo naturale dopo l'utilizzo; in assenza di restituzione puntuale si fa riferimento alla regione idrologica a valle della presa influenzata dal prelievo, così come definita all'allegato A.

#### **Art. 5 Uso domestico delle acque sotterranee**

1. La ricerca delle acque sotterranee è disciplinata dall'art. 17 della Legge Regionale n. 3 del 17/01/1994 che garantisce la tutela, uso e risanamento delle risorse

idriche.

2. L'Ufficio Ciclo dell'Acqua provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

3. Con il provvedimento di cui al precedente comma sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.

4. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

5. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

- a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
- c) per altri motivi di pubblico interesse.

6. E' riservata all'Ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

7. Il proprietario del fondo o il suo avente causa, nel rispetto dell'art. 18 della Legge Regionale n. 3 del 17/01/1994, può utilizzare per usi domestici le acque sotterranee, comprensive di quelle di sorgente, estratte dal fondo stesso solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica.

#### **Art. 6 Perforazioni finalizzate al controllo**

1. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua comunicano all'Ufficio Ciclo dell'Acqua l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati.

2. Qualora le perforazioni siano funzionali all'abbassamento della falda per l'esecuzione di opere, con esclusione delle perforazioni finalizzate ad interventi di sistemazione idrogeologica, l'interessato invia all'ufficio una comunicazione corredata da:

- a) relazione tecnica generale;
- b) progetto delle perforazioni da realizzare;
- c) cartografia idonea ad individuare la localizzazione della perforazione (corografia generale in scala 1:25.000, planimetria a curve di livello in scala 1:5.000 e planimetria catastale).

3. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 senza che l'Ufficio Ciclo dell'Acqua abbia comunicato parere contrario o richiesto ulteriori adempimenti, l'interessato può dare inizio ai lavori adottando le cautele necessarie a prevenire effetti negativi derivanti dall'eventuale messa in comunicazione di falde diverse.

4. Nel termine di cui al comma 3 l'Ufficio Ciclo dell'Acqua può prescrivere l'adozione di particolari modalità di esecuzione delle opere ai fini della tutela dell'acquifero sotterraneo.

5. Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di perforazione, l'interessato trasmette all'ufficio la stratigrafia dei terreni attraversati.

### **Art. 7 Competenze**

1. Tutti i procedimenti relativi alle concessioni e alle licenze di attingimento di cui al presente Regolamento sono di competenza dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua della Regione Basilicata.
2. Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'art. 89, commi 2 e 3 del D. Lgs. 12/98 e dall'art. 12, comma 10 del D. Lgs. 79/99.

### **Art. 8 Grandi e piccole derivazioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate “grandi derivazioni” quelle che eccedono i seguenti limiti:
  - a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;
  - b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;
  - c) per irrigazione: litri 1.000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;
  - d) per bonificazione per colmata: litri 5.000 al minuto secondo;
  - e) per usi industriali, inteso tale termine gli usi come espressamente indicati in precedenza: litri 100 al minuto secondo;
  - f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;
  - g) per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.
2. In tutti gli altri casi si è in presenza di “piccole derivazioni”.
3. Nei casi in cui la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume, quale limite, quello corrispondente allo scopo predominante.

## **Titolo II. Il procedimento di concessione**

### **Capo I. Avvio del procedimento ed istruttoria**

#### **Art. 9 Avvio del procedimento e istruttoria**

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. L'istanza per il rilascio della concessione per la derivazione di acqua può essere avanzata da chiunque (persone fisiche, in forma singola o associata e persone giuridiche di diritto pubblico o privato) abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare unica domanda di concessione, purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
  - localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazioni all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
  - utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.
4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con l'Ufficio Ciclo dell'Acqua.



5. La domanda del richiedente, redatta in duplice originale in bollo, deve essere indirizzata all'Ufficio Ciclo dell'Acqua e deve contenere i seguenti elementi:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) denominazione del corpo idrico superficiale, sotterraneo o sorgente da cui si richiede il prelievo e del bacino imbrifero a cui il corpo idrico appartiene;
- c) indicazione della località, degli estremi catastali e delle coordinate geografiche UTM (*Universal Transverse Mercator*) del punto di prelievo e quelle dell'eventuale punto di restituzione;
- d) portata di prelievo, espressa in moduli o litri secondo, con indicazione, nel caso di portata variabile, del valore massimo e di quello medio;
- e) volumi d'acqua da utilizzare espressi in mc/anno;
- f) uso della risorsa con indicazione dell'eventuale restituzione;
- g) periodo di prelievo;
- h) richiesta di autorizzazione alla perforazione o riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acqua nel caso in cui l'opera di presa sia costituita da un pozzo;
- i) estensione dell'area interessata in caso di uso irriguo;
- l) eventuale richiesta di autorizzazione all'inizio dei lavori in caso di urgenza.

#### **Art. 10 Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata all'Ufficio Ciclo dell'Acqua ed è redatta secondo le specifiche indicate nell'allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo.

2. Alla domanda devono essere allegate le ricevute di versamento relative alle spese necessarie per l'espletamento dell'istruttoria i cui importi sono determinati nell'Allegato B del presente Regolamento.

#### **Art. 11 Improcedibilità e rigetto della domanda**

1. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più delle informazioni e dei documenti previsti nell'Allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda che verrà comunicata al richiedente la concessione.

2. Qualora la domanda, in base ai criteri di cui all'articolo 23, risulti senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, il procedimento si conclude con l'immediato rigetto della stessa.

3. la dichiarazione di improcedibilità e di rigetto della domanda vanno comunicate al richiedente in un termine congruo e, comunque, entro 30 giorni dalla determinazione assunta dall'Ufficio.

#### **Art. 12 Esame preliminare**

1. La domanda di concessione è trasmessa dall'Ufficio all'Autorità di Bacino competente per territorio.

2. L'Autorità di Bacino di cui al comma 1, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della domanda sia delle grandi che delle piccole derivazioni, comunica il proprio parere come previsto dall'art. 7 del R.D. 1775/33 all'Ufficio in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del Piano Regionale di

Tutela delle Acque e, in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico;

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

4. Acquisito il parere previsto al comma 2, se la domanda appare all'ufficio senz'altro inattuabile o contraria al buon regime delle acque, alla loro qualità o ad altri interessi generali, lo stesso predispone l'immediato rigetto comunicandolo al concessionario.

5. Concluso positivamente l'esame preliminare, l'ufficio invita il richiedente ad effettuare il versamento della somma per le spese di istruttoria degli atti, secondo quanto indicato all'allegato B, assegnando a tal fine un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta.

6. In caso di mancato versamento entro il termine assegnato la domanda si intende rinunciata.

### **Art. 13 Avviso di istruttoria**

1. Espletati gli adempimenti di cui all'articolo 12, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua provvede a dare tempestiva notizia della domanda e dell'avvio del procedimento mediante la pubblicazione, a spese del richiedente, di apposito **avviso** sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nonché negli albi pretori dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione per un periodo di quindici giorni consecutivi.

Per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A. Nazionale, di cui all'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Ufficio Ciclo dell'Acqua invita il richiedente alla pubblicazione, a proprie spese, dell'avviso su almeno due quotidiani a carattere regionale.

2. L'avviso è trasmesso all'istante e a tutti i soggetti pubblici interessati, in relazione alla natura delle opere e dei luoghi.

3. L'avviso è sempre trasmesso, per l'espressione dell'eventuale parere, unitamente a copia del progetto della derivazione:

a) all'Autorità di Bacino competente per Territorio;

b) All'Autorità di Governo ex art. 5, comma 3, lett. c), dell'Accordo di Programma Puglia – Basilicata del 5 Agosto 1999, che ne valuta la compatibilità con le previsioni del bilancio idrico interregionale ove si tratti di concessioni di grandi derivazioni che comportano il trasferimento di risorse idriche dalla Regione Basilicata alla Regione Puglia. Entro sessanta giorni dalla ricezione della pratica, l'Autorità di Governo comunica il suo parere all'ufficio istruttore. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

c) All'Ente Parco o al soggetto gestore ove si tratti di derivazioni ricadenti all'interno di parchi ed aree protette;

d) All'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, come definito dall'art. 2 del D. L.vo 2 febbraio 2001 n. 31, ai fini delle verifiche di conformità previste dall'art. 8 del decreto stesso, per le derivazioni destinate al consumo umano;

e) Per le derivazioni ad uso irriguo deve essere acquisito anche il parere del Consorzio di Bonifica territorialmente competente in ordine alla possibilità di

soddisfare la richiesta di acqua mediante le strutture consortili già esistenti.

f) Per le derivazioni di acqua ricadenti in corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche della Regione Basilicata, o in aree soggette a Tutela del Paesaggio deve essere richiesto il parere all'Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Regione Basilicata ai sensi del D. L.vo 42/04.

g) Per le derivazioni di acqua superficiale e sotterranea che rientrano nelle tipologie sottoposte a fase di valutazione (V.I.A.) o di verifica (screening) di valutazione di impatto ambientale, deve essere richiesto il parere all'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e mobilità, ai sensi della L.R. 14 dicembre 1998 n. 47.

h) Per le richieste di concessione di derivazione i cui i progetti sono sottoposti a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale, di cui all'allegato II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere richiesto il parere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

i) Per le derivazioni che comportano la realizzazione di opere in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, deve essere richiesto il parere all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923.

l) Per le derivazioni ricadenti nei Siti di Importanza Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciale (aree SIC e ZPS), deve essere richiesta la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata;

4 I pareri di cui alle lettere *c, d, e, f, g, h, i, l* devono essere resi nei termini previsti dalla normativa vigente.

5. L'avviso deve indicare:

a) gli estremi identificativi del richiedente;

b) i dati principali della derivazione richiesta: luogo e modalità di presa, quantità ed uso dell'acqua, durata del prelievo, luogo e modalità di restituzione, tipo e denominazione dei corpi idrici alimentatori e, ove diversi, dei corpi idrici interessati dalla restituzione, superficie da irrigare nel caso dell'uso irriguo, salto e potenza nominale media annua nel caso di uso energetico;

c) termini e le modalità per la presentazione di osservazioni ed opposizioni;

d) l'amministrazione procedente, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

e) il luogo presso il quale domanda e progetto saranno depositati e i giorni in cui questi saranno visibili al pubblico;

f) i comuni e i giorni (non inferiore a quindici) di pubblicazione nell'albo pretorio.

#### **Art. 14 Osservazioni ed opposizioni**

1. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso della domanda di concessione negli albi pretori dei Comuni territorialmente interessati, chiunque vi abbia interesse può presentare, in forma scritta, osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione.

2. L'Ufficio Ciclo dell'Acqua si esprime in merito alle osservazioni e alle opposizioni di cui al comma 1, nel provvedimento di rilascio o di diniego della concessione.



### **Art. 15 Domande Concorrenti**

1. Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di istruttoria sul Bollettino Ufficiale relativa alla prima domanda e corredate della documentazione di cui all'Allegato A in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nel caso in cui alla domanda debbano essere allegati atti di competenza di altre amministrazioni o enti, ivi compresi i gestori di rete, e questi non abbiano ancora provveduto al loro rilascio, l'Ufficio assegna un congruo termine per l'integrazione della documentazione.
2. Sono da considerare tra loro in concorrenza altresì le nuove domande di derivazione ad uso energetico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedono di localizzare la presa o la restituzione in una sezione dell'asta idrica a monte dell'opera di presa o a valle dell'opera di restituzione che si trovi ad una lunghezza idraulica corrispondente ad una estensione del bacino imbrifero pari od inferiore a 10 chilometri quadri. Inoltre sono da considerarsi in concorrenza le nuove domande di derivazione ad uso energetico, presentate entro il termine di cui al comma 1, che prevedano la realizzazione della presa e/o della restituzione nel tratto d'alveo sotteso della domanda di concessione.
3. In relazione alla rilevante potenzialità energetica dei corpi idrici che, nel tratto interessato dall'inserimento della nuova centrale, presentano pendenze longitudinali medie superiori al 15 per cento la distanza di cui al comma 2 è pari a 1 chilometro.
4. I commi 2 e 3 non si applicano alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano la sottensione di tratti di alveo naturale.
5. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi previsti dall'articolo 13, comma 1.
6. La pubblicazione relativa alle domande concorrenti non dà luogo ad ulteriori concorrenze.

### **Art.16 Partecipazione al procedimento**

1. I soggetti interessati possono presentare memorie scritte e documenti, che l'ufficio saranno valutate in sede di istruttoria finale e delle quali si darà conto nella relazione finale di istruttoria.
2. Sulle osservazioni presentate possono essere acquisite le controdeduzioni dell'istante.

### **Art. 17 Conferenza dei servizi**

1. La conferenza di servizi è indetta presso la sede dell'Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
2. Nel corso della conferenza dei servizi i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese le amministrazioni comunali per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, esprimono il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione.



**Art. 18. Relazione finale di istruttoria**

1. Conclusa la conferenza dei servizi ed acquisiti tutti i necessari pareri e nulla osta, l'ufficio conclude l'istruttoria con relazione dettagliata, che illustra le caratteristiche delle varie domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla più razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa.

2. La relazione finale fornisce in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi; in particolare la relazione finale inquadra la concessione nella pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e chiarisce in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria, alle eventuali controdeduzioni dell'istante e a tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) ai canoni ed eventuali sovracanonici da richiedere, con l'indicazione dei relativi calcoli;

g) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23.

3. Copia della relazione è trasmessa, ove necessario, all'autorità idraulica competente, che può esprimersi in merito nei dieci giorni successivi al ricevimento.

**Art. 19 Domande di utilizzo dell'acqua ad uso idroelettrico soggette ad autorizzazione unica**

1. La domanda di concessione ad uso idroelettrico è presentata all'Ufficio Ciclo dell'Acqua con le modalità di cui all'articolo 10 e pubblicata con le modalità di cui all'articolo 13, ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza.

2. L'Ufficio Ciclo dell'Acqua:

a) nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegna al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione di eventuali documenti integrativi qualora quelli già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua non siano sufficienti ad istruire la richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di concessione è rigettata;

b) nel caso di domande concorrenti, provvede a formare una graduatoria di tutte le domande accettate, individuando tra di esse la domanda da preferire, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23, e assegna al proponente della domanda prescelta un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione di cui alla lettera a), decorso inutilmente

il quale la domanda di concessione è rigettata.

c) Nel caso di domande concorrenti, qualora il proponente prescelto non presenti la domanda e la documentazione di cui al comma 2 nel termine prescritto, l'autorità competente assegna il medesimo termine al proponente della domanda collocata successivamente in graduatoria, fino all'eventuale esaurimento della graduatoria stessa.

3. In sede di conferenza dei servizi convocata dall'Ufficio Energia del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché per acquisire, ai sensi del R.D. n.523 del 1904, autorizzazioni idrauliche per gli interventi idraulici e/o attraversamenti in alveo e/o pertinenza idraulica dei corsi d'acqua, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua, espletati gli adempimenti di cui al comma 2, emette parere sull'istruttoria dell'istanza di concessione, ai sensi della L.R. 23/90, e trasmette al richiedente l'esito dello stesso, unitamente, in caso favorevole, allo schema di disciplinare per la visione entro il termine temporale assegnato. Decorso tale termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, da parte del richiedente, le condizioni dello schema del disciplinare si intendono accettate.

4. Il procedimento si conclude con l'approvazione dello schema di disciplinare ed il rilascio della concessione mediante l'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

5. Conclusi il procedimento previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. e dall'art. 3 della L.R. 1/2010 e s.m.i. con il rilascio dell'autorizzazione unica regionale alla costruzione ed esercizio dell'impianto, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua invita l'interessato a sottoscrivere il disciplinare nel termine assegnato, previo pagamento della cauzione e del canone annuo, nonché consegna di due copie bollate del progetto esecutivo.

6. Il disciplinare è soggetto a registrazione fiscale presso il competente Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

7. Il provvedimento concessorio ed il disciplinare vengono notificati all'intestatario.

#### **Art. 20 Utilizzo ad uso idroelettrico di acque consortili**

1. Qualora la domanda di concessione ad uso idroelettrico riguardi l'utilizzo di acque derivate per l'uso irriguo, esclusivo o associato ad altri usi, l'autorità concedente ne dà comunicazione al consorzio titolare del diritto di prelievo, informando l'istante di detta comunicazione.

2. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il consorzio può manifestare la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico sfruttando le medesime acque derivate.

3. Ricevuta la comunicazione con cui il consorzio dichiara la volontà di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per realizzare una derivazione ad uso energetico, l'autorità concedente sospende il procedimento e ne dà notizia al soggetto istante.

4. Il consorzio è tenuto a presentare domanda ai sensi degli articoli 42 e seguenti entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 3, salvo motivata richiesta di proroga per un periodo non superiore a novanta giorni.

5. In assenza della comunicazione di cui al comma 2 o della presentazione della domanda entro i termini stabiliti dal comma 4, l'autorità concedente riavvia il procedimento in relazione all'istanza ricevuta, chiedendo che venga prodotta la convenzione per il couso delle opere della derivazione.

6. In mancanza di accordo tra le parti, l'autorità concedente inoltra al consorzio copia degli atti progettuali, invitando ciascuna parte a produrre una proposta di convenzione di couso entro il termine di trenta giorni, a seguito dell'esame delle proposte ricevute e stabilisce d'ufficio, acquisito il parere dell'Ufficio Regionale competente per le bonifiche e l'irrigazione, le modalità di coesistenza della nuova derivazione con quella preesistente.

7. Qualora l'istanza di cui al comma 1 interessi infrastrutture di competenza di un consorzio di bonifica ed irrigazione, il consorzio, entro il termine di cui al comma 2, può manifestare il proprio dissenso alla realizzazione della derivazione nel caso in cui le opere in progetto siano incompatibili con le esigenze di mantenimento della funzionalità dell'infrastruttura. In tale caso, qualora l'incompatibilità non sia superabile mediante opportune modifiche al progetto presentato, l'istanza è rigettata.

#### **Art. 21 Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee tramite pozzo per uso diverso dal domestico**

1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee da falde profonde è riservata a prelievi di acqua destinata al consumo umano.

2. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di dette acque per altri fini può essere assentita, solo in forma precaria, in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica. In tal caso il richiedente integra la documentazione prescritta con una dettagliata relazione sull'indisponibilità di risorse idriche alternative.

3. La domanda per la concessione di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo è comprensiva della richiesta di autorizzazione alla ricerca.

4. Espletati gli adempimenti di cui agli articoli da 11 a 17, l'autorità concedente, sentita l'autorità mineraria, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla ricerca, se non ostino motivi di pubblico interesse o ciò non contrasti con i diritti di terzi.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 sono autorizzate la ricerca di acque sotterranee tramite trivellazione, la costruzione del pozzo e l'effettuazione delle prove di emungimento.

6. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca stabilisce:

a) le modalità di esecuzione degli eventuali assaggi ed indagini preliminari alla perforazione definitiva del pozzo;

b) le modalità di realizzazione della perforazione, con particolare riferimento alla profondità massima raggiungibile ed alla falda captabile;

c) l'obbligo di comunicare all'autorità concedente la data di inizio e conclusione dei lavori;

d) le cautele da adottarsi per prevenire effetti negativi sull'equilibrio idrogeologico;

e) le cautele da adottarsi per prevenire possibili inquinamenti delle falde;  
f) l'eventuale obbligo di installazione di piezometri o altre apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda ed a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione.

7. E' riservata all'Ufficio la facoltà di verificare in qualsiasi momento la corrispondenza dei lavori eseguiti al progetto approvato.

8. L'autorizzazione alla ricerca ha durata massima di un anno, prorogabile una sola volta per un periodo di sei mesi, previa constatazione dei lavori eseguiti.

9. L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata senza che il richiedente abbia diritto a compensi o indennità:

- a) in caso di inosservanza delle prescrizioni in essa stabilite;
- b) qualora si manifestino effetti negativi sull'assetto idrogeologico della zona;
- c) per altri motivi di pubblico interesse.

10. Nel termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, l'istante invia all'Ufficio una relazione finale redatta secondo le specifiche di cui all'allegato A e corredata dalla dichiarazione di conformità delle opere eseguite al progetto approvato.

11. Il richiedente, contestualmente alla relazione finale ed ai fini del rilascio della concessione, è tenuto a presentare, anche sulla base dei risultati dei lavori di ricerca, il progetto esecutivo delle opere per l'estrazione e l'utilizzazione delle acque rinvenute.

## **Art. 22 Ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per uso potabile**

1. Nel caso di uso potabile di acque sotterranee erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, l'Ufficio acquisisce il parere preventivo della ASL in ordine alla localizzazione delle opere di presa.

2. L'Ufficio Ciclo dell'Acqua rigetta la domanda qualora, sulla base del parere di cui al comma 1, l'opera di captazione prevista risulti incompatibile con le attività esistenti o le destinazioni d'uso del territorio.

3. L'utilizzazione di cui al comma 1 è concessa nel rispetto delle norme di tutela previste dall'ordinamento. A tal fine il procedimento di concessione è sospeso a far data dal rilascio dell'autorizzazione alla ricerca e sino alla trasmissione all'Ufficio Ciclo dell'Acqua del provvedimento di definizione delle aree di salvaguardia.

4. Nel disciplinare di concessione sono contenute le eventuali prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa previste dal provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nel caso di utilizzazione potabile delle acque sorgive.

## **Capo II. Conclusione del procedimento ed esecuzione dei lavori**

### **Art. 23 Criteri per il rilascio della concessione**

1. Ferma restando la priorità dell'uso delle acque destinate al consumo umano e, nei casi di scarsità di risorse idriche, dell'uso agricolo, le determinazioni in ordine al rilascio della concessione sono assunte considerando la razionale utilizzazione delle risorse idriche nonché le migliori tecnologie disponibili, in relazione ai seguenti criteri:



- a) commisurazione della quantità d'acqua concessa ai reali fabbisogni dell'utente, tenuto conto del livello di soddisfacimento delle esigenze del medesimo anche da parte dei servizi di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e riservando preferibilmente le risorse qualificate al consumo umano;
- b) effettive possibilità di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;
- c) incidenza del prelievo sulle caratteristiche qualitative e quantitative del corpo idrico;
- d) quantità e qualità dell'acqua restituita rispetto a quella prelevata;
- e) valutazione del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per i corpi idrici interessati;
- f) compatibilità del prelievo con l'equilibrio del bilancio idrico e idrogeologico;
- g) coerenza del prelievo con gli strumenti di pianificazione vigenti;
- h) tutela della continuità longitudinale del corso d'acqua e della fauna ittica;
- i) riutilizzo di opere e traverse esistenti;
- l) capacità tecnico-economica del proponente in presenza di progetti di particolare rilevanza economica;
- m) possibilità, nel caso di uso per produzione di beni e servizi, di condizionare l'utenza alla attuazione del risparmio idrico mediante il riuso e il riciclo delle acque, tenuto conto delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico.

2. Le concessioni a prevalente scopo irriguo tengono comunque conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica e, sulla base delle metodologie di calcolo regionali, della quantità necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione. Le stesse sono rilasciate o rinnovate solo nella misura in cui non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

3. L'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile o da quello per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento. Sono escluse le concessioni ad uso energetico i cui impianti siano posti in serie con impianti di acquedotto.

4. La scelta tra più domande concorrenti è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) migliore utilizzo delle risorse idriche in relazione ai criteri di cui ai commi 1, 2 e 3;
- b) rilevanza ai fini del raggiungimento dell'obiettivo energetico regionale nel caso di uso energetico;
- c) proprietà dei terreni da irrigare nelle concessioni a prevalente scopo irriguo;
- d) mitigazione degli impatti, anche mediante rinaturazione delle sponde, e miglioramento delle condizioni ambientali del corpo idrico interessato dal prelievo;
- e) ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale;

f) adesione a sistemi di gestione ambientale certificati; a tal fine il concessionario adotta le procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione, pena la revoca della concessione stessa, e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione;

g) maggiori garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione della derivazione;

h) priorità di presentazione della domanda di concessione, in mancanza di altre condizioni di preferenza.

5. A parità di condizioni è preferita la domanda del richiedente che già aderisce ovvero si impegna ad aderire al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o, in subordine, al sistema ISO 14001. Il concessionario che si è impegnato ad aderire a tali sistemi di certificazione adotta le relative procedure di gestione ambientale del prelievo e delle infrastrutture ad esso correlate entro due anni dall'entrata in esercizio della derivazione e ne garantisce il mantenimento per tutta la durata della concessione, pena la revoca della concessione stessa.

6. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, a parità di utilizzazione, è preferita fra più concorrenti la domanda di chi abbia la proprietà dei terreni da irrigare.

7. A parità di condizioni tra più domande concorrenti è prescelta quella che offra maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche di immediata esecuzione ed utilizzazione. In mancanza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

8. Per consentire il più razionale assetto del corpo idrico, per garantire la compatibilità ambientale delle opere da realizzare e comunque per la migliore realizzazione dell'interesse pubblico, l'autorità concedente può invitare i richiedenti a modificare i rispettivi progetti entro congruo termine. Le domande così modificate sono sottoposte, ove occorra, ad una istruttoria abbreviata, a tutela dei diritti dei terzi, limitatamente alle varianti introdotte, nel corso della quale non sono ammesse domande concorrenti.

#### **Art. 24 Diniego della concessione**

1. Il diniego della concessione può essere pronunciato in qualunque momento dell'istruttoria sulla base dei seguenti motivi:

a) incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni della pianificazione nazionale, regionale e degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione dei servizi idrici, nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;

b) incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;

c) incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;

d) incompatibilità fra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;

e) incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;

f) mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla perforazione;

g) effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;

h) mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso e il risparmio della risorsa idrica, nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;

i) contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi;

j) localizzazione della derivazione ad uso idroelettrico lungo un corpo idrico naturale ad una distanza da derivazioni assentite per il medesimo uso inferiore a quella stabilita dall'articolo 15, commi 2 e 3.

2. Il comma 1 lettera j) non si applica alle nuove domande di derivazione ad uso energetico che utilizzano traverse esistenti e non comportano sottensione di alveo.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 lettera j) non si considerano le eventuali derivazioni esistenti per usi di forza motrice.

#### **Art. 25 Disciplinare di concessione**

1. Per la domanda prescelta l'Ufficio, esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, redige il disciplinare secondo lo schema indicato all'allegato D ed invita il richiedente a firmarlo entro il termine massimo di trenta giorni.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il richiedente è invitato ad effettuare il versamento:

a) della cauzione, che può essere incamerata nei casi di decadenza o rinuncia e può essere sostituita da idonea fideiussione;

b) delle somme eventualmente necessarie per lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza sulla derivazione;

c) delle spese di procedimento, tenuto conto degli eventuali acconti già introitati, secondo quanto indicato all'allegato B.

3. La cauzione di cui al comma 2, lettera a) non può essere inferiore a due annualità del canone demaniale di concessione.

4. La mancata firma del disciplinare, come pure il mancato versamento delle somme richieste, costituiscono causa di rigetto della domanda.

5. Il disciplinare è vincolante per il richiedente dalla sua sottoscrizione, mentre vincola l'Amministrazione concedente dalla sua approvazione.

6. Il disciplinare costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, che lo approva, e contiene le condizioni della concessione. In particolare in esso sono indicati:

a) la tipologia della derivazione;

b) il codice identificativo univoco della captazione;

c) la quantità d'acqua che può essere derivata, con specificazione della portata massima e media nonché, per gli usi diversi dall'energetico, del volume annuo massimo derivabile;

d) il periodo di esercizio della derivazione e le eventuali limitazioni temporali definite;

e) la differenza del carico idraulico totale tra la presa e la restituzione e, nel caso di derivazione ad uso energetico, i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni;

f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, presa, estrazione, adduzione, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua;

- g) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire il minimo deflusso vitale nei corsi d'acqua sottesi e la soluzione tecnica adottata per garantire tale rilascio secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia;
- h) le portate da rilasciare a valle dell'opera di presa per garantire i diritti di terzi;
- i) le modalità per l'installazione e la manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, nonché le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni all'autorità concedente secondo le prescrizioni regionali;
- l) l'eventuale obbligo di installare piezometri e altre apparecchiature idonee a rilevare il livello di falda e a consentire prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione, nel caso di derivazioni di acque sotterranee;
- m) la superficie irrigua cui l'acqua è destinata;
- n) le garanzie da osservarsi e le norme da imporre al concessionario nell'interesse pubblico e dei terzi;
- o) l'importo del canone annuo e la sua decorrenza;
- p) per le derivazioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 220 kW, l'indicazione dei comuni rivieraschi della derivazione e dei bacini imbriferi montani ove eventualmente incidono le opere di presa, nonché l'importo dei relativi sovracanon;
- q) la durata della concessione, ferma restando la condizione di cui all'articolo 37, comma 5 nel caso di derivazione relativa al servizio idrico integrato;
- r) i termini entro i quali il concessionario deve presentare il progetto esecutivo, iniziare ed ultimare i lavori, nonché attuare l'utilizzazione dell'acqua;
- s) i singoli periodi di esecuzione dell'opera, la quantità di acqua utilizzabile in ciascun periodo ed il canone corrispondente, quando si tratti di derivazioni di particolare importanza, per le quali il concessionario non impieghi subito tutta l'acqua concessa;
- t) l'obbligo della rimozione delle opere della derivazione e il ripristino dei luoghi al cessare della concessione, secondo quanto disposto all'articolo 39;
- u) l'elezione di domicilio nel comune in cui insistono le opere della derivazione o l'impianto di utilizzazione dell'acqua, ove richiesta dall'autorità concedente;
- v) le eventuali prescrizioni in materia di restituzione delle acque che non configurano scarichi idrici, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

#### **Art. 26 Ulteriori condizioni della concessione**

1. La concessione è comunque soggetta alle seguenti condizioni:

- a) esecuzione a spese del concessionario delle variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
- b) pagamento dei canoni e dei sovracanon nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa;
- c) agevolazione di tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di



eseguire nell'interesse pubblico;

d) assunzione di tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate espressamente nel disciplinare.

e) trasmissione all'Ufficio Ciclo dell'Acqua ed all'Autorità di Bacino territorialmente competente dei dati relativi alle portate effettivamente derivate ed ai volumi annui emunti;

2) l'autorità concedente, ove riscontri, sulla base dei dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1, lettera e), uno scostamento dei valori rispetto a quanto stabilito nel disciplinare di concessione, dispone, per l'annualità successiva, una riduzione della portata derivata commisurata al maggiore quantitativo di risorsa idrica prelevata;

3) nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni disposte, ove ci sia un concreto rischio connesso alla tutela quantitativa della risorsa idrica, l'autorità concedente può disporre la revoca della concessione assentita.

4. La concessione è sempre rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua.

#### **Art. 27 Provvedimento finale**

1. Il procedimento relativo alle domande di concessione presentate deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito con apposito provvedimento dell'autorità concedente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che si intende sospeso in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

2. Il provvedimento finale illustra le caratteristiche delle domande presentate in rapporto agli interessi pubblici coinvolti ed alla razionale utilizzazione del corpo idrico interessato dal prelievo, tenuto conto della necessità di garantire il buon regime idraulico e la salvaguardia qualitativa e quantitativa della risorsa, e dà atto delle risultanze dell'istruttoria fornendo in ogni caso le necessarie indicazioni in ordine:

a) alla quantità di acqua che si ritiene possa essere concessa, con riferimento alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata, tenendo conto anche degli eventuali usi per la pratica di sport di acqua viva e della pesca;

b) alle opere da realizzare in relazione agli interessi di tutela idraulica ed ambientale ed agli interessi dei terzi, inquadrando in particolare la concessione nella pianificazione in materia di risorse idriche e chiarendo in che misura la derivazione progettata influisca sulle utilizzazioni preesistenti e sul regime delle portate nei corsi d'acqua interessati;

c) alle cautele e prescrizioni da imporre al concessionario nell'interesse pubblico;

d) agli atti e agli interventi dei terzi presentati nel corso dell'istruttoria e alle eventuali controdeduzioni dell'istante e di tutte le particolarità locali di qualche rilievo per il rilascio della concessione;

e) all'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate;

f) agli elementi utili alla definizione dei canoni dovuti;

- g) agli eventuali sovracaroni da richiedere, con l'indicazione dei relativi parametri;
  - h) alla domanda da preferire nel caso di domande concorrenti, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23;
  - i) alle eventuali misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale previste a favore dei comuni in riferimento agli impatti negativi non mitigabili; in ogni caso tali misure non devono essere di carattere meramente economico o patrimoniale.
3. Il provvedimento finale deve sempre indicare termini e modalità per la sua impugnazione.

#### **Art. 28 Registrazione ai fini fiscali - Pagamenti, Pubblicazioni e notifiche**

1. Adottato il provvedimento di concessione, il concessionario provvede alla registrazione fiscale del disciplinare presso il competente ufficio finanziario.
- 2) il pagamento dei canoni dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno mediante versamento sul c/c postale n. 218859, intestato a Regione Basilicata - Ufficio Risorse Finanziarie e Bilancio - con l'indicazione nella sezione causale della dicitura "Canone di concessione per l'utilizzazione di acque pubbliche" e degli estremi del provvedimento di concessione o della licenza di attingimento e, in pendenza del procedimento istruttorio della concessione, degli estremi della relativa domanda.
- 3) L'Ufficio Ciclo dell'Acqua provvede:
  - a) alla comunicazione al concessionario dell'avvenuto rilascio del provvedimento, con invito a ritirare presso l'Ufficio, il provvedimento stesso e la targa delle opere di captazione;
  - b) alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi;
  - c) alla trasmissione per via telematica del provvedimento all'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale per gli adempimenti relativi al canone e per l'inserimento in un'apposita sezione del sito Internet della Regione;
  - d) al contestuale aggiornamento del catasto delle derivazioni idriche.

#### **Art. 29 Durata della concessione**

1. Tutte le concessioni sono temporanee.
2. Fatto salvo quanto previsto da norme speciali, la durata delle concessioni non può eccedere:
  - a) i quindici anni in caso di uso per produzione di beni e servizi;
  - b) i quarant'anni in caso di uso agricolo;
  - c) i trent'anni negli altri casi.
3. L'autorità concedente, tenuto conto dell'uso prevalente, determina la specie e la durata di ciascuna concessione.

#### **Art. 30 Esecuzione dei lavori**

1. Il concessionario presenta il progetto esecutivo delle opere relative alla concessione da realizzare all'Ufficio Ciclo dell'Acqua.
2. Qualora tra le opere della derivazione sia prevista la realizzazione di dighe di ritenuta soggette alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n.

1363 del 1 novembre 1959, l'inizio dei lavori è subordinato all'approvazione del progetto esecutivo da parte dei competenti organi statali e al conseguimento delle relative autorizzazioni.

3. Il concessionario è tenuto a dare preventiva notizia della data di inizio dei lavori all'Ufficio, che ne può ordinare la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è vincolata la concessione.

4. Ultimati i lavori, il concessionario invia all'ufficio, sottoscritti da tecnici abilitati in relazione alla tipologia delle opere realizzate:

a) entro trenta giorni, una dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione;

b) entro un anno, il certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate.

5. Nel caso di lievi difformità tra le opere realizzate ed il progetto approvato non riconducibili a variante sostanziale o non sostanziale, l'autorità concedente adotta per quanto di competenza un provvedimento di presa d'atto della dichiarazione giurata e delle caratteristiche definitive della derivazione.

6. Nei casi di accertata urgenza, al fine di consentire il collaudo dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, ricevuta la dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguite, l'Ufficio può autorizzare, su richiesta, l'esercizio della derivazione nelle more della trasmissione del certificato di collaudo di cui al comma 4, lettera b).

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, il concessionario non può far uso della derivazione se non dopo la trasmissione del certificato di collaudo.

### **Art. 31 Varianti**

1. Quando sia necessario variare sostanzialmente la concessione, si procede con tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compresa una nuova scadenza.

2. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria che renda necessaria una nuova valutazione dell'interesse di terzi, del contesto ambientale o del rischio idraulico relativamente a:

a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa;

b) variazione in aumento del prelievo;

c) modifica delle opere o del luogo di presa o di restituzione.

3. Sono considerate varianti non sostanziali tutte le restanti modifiche, non ricomprese a quelle indicate al comma 2, ma incidenti sulla gestione della risorsa idrica derivata.

4. In caso di variante non sostanziale si procede con istruttoria abbreviata, con pubblicazione dell'avviso di istruttoria nei soli albi pretori telematici dei comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi, nonché con esclusione di domande concorrenti e dei pareri non necessari in relazione alla natura della variante. Il relativo procedimento deve concludersi con un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità concedente ai sensi della L. 241/1990.

5. Nel caso di variante non sostanziale permane la scadenza originaria della



concessione.

6. Il concessionario dà comunque preventiva notizia all'ufficio delle variazioni e degli interventi di manutenzione straordinaria che intenda eseguire sulle opere della derivazione e nei meccanismi destinati alla produzione che non costituiscano variante alla concessione ai sensi dei commi 2 e 3.

7. Le variazioni di cui al comma 6 possono essere realizzate qualora, decorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'ufficio non abbia formulato rilievi in merito.

8. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia le stesse caratteristiche, la medesima destinazione d'uso, interessi la medesima falda e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere chiuso nei modi previsti all'articolo 39, comma 3.

9. Nei casi di accertata urgenza l'autorità concedente, può permettere in via provvisoria che le varianti di cui ai commi 2 e 3 siano immediatamente attuate, purché gli utenti si obblighino formalmente con il deposito di una congrua cauzione o fideiussione, ad eseguire le opere ed osservare le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nel nuovo atto di concessione oppure a demolire le opere costruite e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso di negata concessione.

10. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato per cause naturali, l'autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, su domanda documentata dell'interessato, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell'acqua. Qualora il regime idrologico di un corso d'acqua venga modificato permanentemente per l'esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l'utente, oltre all'eventuale riduzione o cessazione del canone, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione al corso d'acqua modificato.

11. Nei casi di cui al comma 10, gli utenti, se le mutate condizioni dei luoghi lo consentono, sono autorizzati dall'autorità concedente, previo nulla osta dell'autorità idraulica competente, ad eseguire, a loro spese, le opere necessarie per ristabilire le derivazioni.

### **Art. 32 Sottensioni**

1. Quando una domanda di concessione risulti in tutto o in parte tecnicamente incompatibile con altre utilizzazioni legittimamente costituite, l'autorità concedente può procedere ugualmente, sentiti gli interessati, al rilascio della concessione, qualora ritenga che ciò risponda al miglior utilizzo della risorsa o comunque all'interesse pubblico.

2. In tal caso, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua.

3. Gli utenti preesistenti sono tenuti a versare annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano alla pubblica amministrazione e, qualora per effetto delle trasformazioni effettuate siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario, che non deve

essere in nessun caso maggiore di quella dalla quale risultino esonerati.

4. Nel caso di sottensione totale, qualora le opere della derivazione sottesa non rientrino nello schema idrico della nuova derivazione, si applica l'articolo 39 con eventuali oneri a carico del nuovo concessionario.
5. Nel caso in cui la fornitura di acqua non sia possibile o sia eccessivamente onerosa in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di questa è indennizzato dal nuovo concessionario in base alle norme in materia di espropriazioni
6. L'opportunità del ricorso alla sottensione totale o parziale di utenze legittimamente costituite è accertata dall'ufficio in fase di istruttoria.
7. L'autorità concedente recepisce nel disciplinare l'eventuale accordo concluso dagli interessati in merito alla fornitura di acqua o all'ammontare dell'indennizzo. In assenza di tale accordo, la decisione spetta all'autorità concedente.
8. L'atto di concessione indicherà le modalità di ristoro della minore incompatibile utilizzazione, quando questa sia stata concessa ma non ancora attuata, tenendo conto degli scopi a cui l'utenza sottesa era destinata.
9. Il provvedimento di concessione che stabilisce la sottensione totale costituisce revoca contestuale della concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.
10. Il provvedimento di concessione che dispone la sottensione parziale costituisce variante alla concessione precedentemente rilasciata all'utente sotteso.

### **Art. 33 Couso**

1. Quando per l'attuazione di una nuova utenza sia necessario, per ragioni tecniche ed economiche ovvero per garantire il corretto e razionale uso delle risorse idriche, avvalersi delle opere di presa o di derivazione di altre utenze preesistenti, l'autorità concedente indica nel provvedimento finale le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente debba corrispondere a quelli preesistenti. Al provvedimento è allegata la convenzione per il couso delle opere; in mancanza di accordo tra le parti il couso è disciplinato d'ufficio dall'autorità concedente.
2. Con le stesse modalità di cui all'articolo 32 si può accordare la concessione di derivare ed utilizzare parte di acqua spettante ad altro utente, quando manchi il modo di soddisfare altrimenti il nuovo richiedente, ciò risponda al prevalente interesse pubblico e la nuova concessione non alteri l'economia e la finalità di quelle preesistenti.

### **Art. 34 Rinnovo della concessione**

1. La domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione.
2. L'autorità competente, qualora gli interessati ne facciano motivata richiesta, può rilasciare provvedimenti di rinnovo di concessioni di derivazione d'acqua pubblica prima della naturale scadenza delle medesime. In tal caso la concessione s'intende scaduta alla data di presentazione della domanda di rinnovo anticipato pur mantenendo l'utente il diritto al prelievo fino all'emissione del provvedimento di rinnovo ovvero di diniego.
3. La concessione può essere rinnovata, con le modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie, qualora al termine della concessione:



- a) persistano i fini della derivazione;
  - b) non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, anche in relazione alla tutela della qualità, quantità e uso della risorsa idrica;
  - c) il rinnovo risponda ai criteri di cui all'articolo 23.
4. Nel caso in cui la domanda di rinnovo comporti varianti sostanziali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, il rinnovo della concessione è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.
5. A norma dell'articolo 23, comma 2 le concessioni a prevalente scopo irriguo sono rinnovate solo qualora non sia possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio. In sede di rinnovo l'Ufficio verifica in ogni caso l'effettivo fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione adottati. Il rinnovo della concessione può essere negato a chi non abbia la proprietà dei terreni da irrigare, qualora la derivazione sia chiesta in concessione dai proprietari stessi.
6. Per il rinnovo delle concessioni ad uso energetico di potenza nominale media annua superiore a 3000 kW si applica lo speciale procedimento previsto dall'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).
7. Ricevuta la domanda di rinnovo, l'ufficio procede alla verifica, dandone preliminare avviso con pubblicazione sull'albo pretorio dei Comuni interessati per un periodo di quindici giorni consecutivi.
8. Chiunque vi abbia interesse può presentare memorie scritte ed osservazioni che l'Ufficio ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti, potendo acquisire anche le controdeduzioni dell'istante.
9. Qualora lo ritenga necessario in relazione alla natura ed alla rilevanza della concessione, l'Ufficio può acquisire il parere dei soggetti pubblici che debbono esprimersi nel caso di rilascio di nuove concessioni.
10. Effettuate le necessarie verifiche, l'Ufficio riferisce all'autorità concedente, che assume un atto espresso e motivato di diniego o di accoglimento, entro il termine massimo stabilito dall'autorità stessa ai sensi della L. 241/1990.
11. L'autorità concedente ha facoltà di condizionare l'esercizio della concessione ad ulteriori prescrizioni, attraverso la redazione di un nuovo disciplinare o di un disciplinare aggiuntivo, e di adeguare l'importo del deposito cauzionale originariamente versato in ragione degli eventuali aggiornamenti del canone e delle eventuali varianti assentite.
12. Qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro la data di naturale scadenza della concessione ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e dei sovracanon, l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria, in attesa delle determinazioni finali dell'autorità concedente in ordine al rinnovo.
13. Se la domanda di rinnovo è presentata oltre i termini previsti viene istruita come una nuova concessione.

### **Art. 35 Rinnovo e revisione delle derivazioni ad uso irriguo**

1. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della

scadenza della concessione, con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.

2. L'Ufficio Ciclo dell'Acqua istruisce la domanda tenendo conto di sopravvenute esigenze di qualità, risparmio e riciclo della risorsa, eventualmente negando il rinnovo della concessione o proponendo modifiche delle condizioni originarie.

3. In caso di uso irriguo, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua verifica, altresì, l'effettivo fabbisogno idrico in relazione alle colture praticate, ai sistemi di irrigazione utilizzati e alle superfici da irrigare.

4. Nel caso di rinnovo alle stesse condizioni della precedente concessione, il richiedente è esentato dalla presentazione degli elaborati tecnici previsti dal presente regolamento. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni relative alla pubblicazione contenute nell'art. 28.

5. In attesa del provvedimento di rinnovo, il concessionario continua ad utilizzare l'acqua derivata alle condizioni originarie.

6. La concessione, se non diversamente stabilito nel provvedimento di rinnovo, si intende rinnovata per la stessa durata di quella precedente.

#### **Art. 36 Revisione delle concessioni**

1. In presenza di preminenti interessi pubblici e per le finalità di cui al D.Lgs. 152/06, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua può procedere alla revisione della concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio idrico, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua dispone la verifica di tutte le concessioni non ancora scadute. Le concessioni giudicate incompatibili con l'equilibrio del bilancio idrico sono sottoposte a revisione.

3. Il provvedimento di revisione indica le condizioni della limitazione e la sanzione amministrativa da applicare nel caso di inosservanza delle prescrizioni.

#### **Art. 37 Trasferimento di utenza**

1. La richiesta di variazione di titolarità della concessione è presentata congiuntamente dal cedente e dal subentrante all'autorità concedente a pena di decadenza entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento e contiene:

- a) gli estremi della concessione con i dati anagrafici completi dell'attuale titolare;
- b) i dati anagrafici completi del soggetto subentrante;
- c) le ragioni del subingresso;
- d) l'atto in base al quale il soggetto subentrante ha la disponibilità delle opere o del fondo.

2. L'autorità concedente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta entro il termine massimo stabilito dalla stessa, ai sensi della L. 241/1990, il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario.

3. Il deposito di cui al comma 2 non è effettuato quando trattasi di cambio di

denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.

4. Le utenze d'acqua a uso agricolo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni, in caso di trapasso del fondo si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto contrario, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.

5. Il gestore del servizio idrico integrato subentra di diritto nella concessione di derivazione d'acqua per l'uso potabile alla data di sottoscrizione della convenzione di regolazione dei rapporti tra il gestore stesso e l'autorità d'ambito, fatta salva la comunicazione all'autorità concedente della variazione di titolarità della concessione.

6. Le utenze si trasferiscono in ogni caso da un titolare all'altro con l'onere dei canoni e sovracanonici rimasti eventualmente insoluti.

### **Titolo III. Estinzione della concessione**

#### **Art. 38 Cessazione dell'utenza**

1. Sono cause della cessazione della concessione la scadenza senza rinnovo, la decadenza, la revoca e la rinuncia.

2. La decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua concessa può essere dichiarata dall'autorità concedente, su proposta dell'Ufficio e previa contestazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a) non uso per un triennio consecutivo;
- b) destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- c) grave o reiterata inosservanza delle condizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- d) mancato pagamento di due annualità consecutive di canoni o sovracanonici;
- e) decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione entro i quali il nuovo concessionario deve derivare ed utilizzare l'acqua concessa, sempre che tali termini non siano stati prorogati dall'autorità concedente per giustificato motivo;
- f) cessione dell'utenza effettuata senza la comunicazione di cui all'articolo 37;
- g) subconcessione a terzi anche parziale.

3. La concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

4. La rinuncia alla concessione deve essere comunicata in forma scritta e deve contenere le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del titolare;
- b) gli elementi utili ad individuare la concessione;
- c) la dichiarazione in merito alla consistenza e allo stato delle opere di derivazione.

5. L'autorità concedente adotta esplicito provvedimento di presa d'atto della rinuncia entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della L. 241/1990.



6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche alla rinuncia parziale, ossia alla rinuncia ad uno o più usi dell'acqua senza che ciò comporti una diminuzione delle portate, dei volumi prelevati e delle modalità di esercizio della derivazione.

7. Sono assimilate alle rinunce parziali le riduzioni di portata realizzate mediante semplice sostituzione dei dispositivi mobili di prelievo, senza che ciò comporti variazioni alle opere di presa stabili.

#### **Art. 39 Opere della derivazione alla cessazione dell'utenza**

1. Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie previste dall'articolo 38 l'autorità concedente dispone di norma l'esecuzione degli adempimenti di cui all'allegato E per il ripristino dei luoghi e la rimozione a cura e spese del concessionario delle opere della derivazione, comprensive di quelle costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua, unitamente a tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, le condotte e i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di restituzione.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 ricadano in aree protette, le modalità di ripristino dello stato dei luoghi sono definite sentito l'ente gestore dell'area protetta.

Il ripristino dello stato dei luoghi per gli impianti idroelettrici è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale.

3. Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, al cessare dell'utenza la perforazione deve essere dotata, secondo le procedure di cui all'allegato E, di dispositivi di sicurezza passivi che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.

4. Su richiesta del concessionario, l'autorità concedente può consentire il mantenimento del pozzo qualora si tratti di modifica della destinazione d'uso del medesimo da non domestico a domestico, a condizione che la perforazione interessi la sola falda freatica, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica o di salvaguardia. La modifica della destinazione d'uso è comunicata dall'autorità concedente al comune interessato.

5. Qualora per ragioni idrauliche, sentita la competente autorità, o di pubblico interesse, l'autorità concedente non ritenga opportuno obbligare il concessionario alla rimozione delle opere di cui al comma 1, trasmette parere motivato all'Agenzia del Demanio ai fini della decisione in ordine all'acquisizione al demanio idrico delle opere stesse o al loro eventuale affidamento in gestione ad altri soggetti.

6. L'autorità concedente, nel caso in cui il concessionario obbligato al ripristino dei luoghi non vi provveda, procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, ponendo a carico di quest'ultimo l'onere delle relative spese.

### **Titolo IV. Procedure semplificate**

#### **Art. 40 Prelievi assoggettati a procedura semplificata**

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo:

a) i prelievi di acqua superficiale, per usi diversi da quello energetico, con portata

massima non superiore a complessivi 5 litri al secondo e comunque non superiori a cinquecentomila metri cubi all'anno;

b) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a 50 kW;

c) i prelievi per produzione di energia a servizio di impianti di potenza nominale media annua inferiore o uguale a 200 kW nel caso:

c1) di impianti realizzati su canali e condotte esistenti, senza incremento di portata derivata e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20;

c2) di impianti che utilizzano acque di restituzione o scarico, senza alterare il punto di riconsegna finale dell'acqua al corpo idrico naturale;

d) i prelievi di acqua sotterranea esclusivamente destinati ad uso di consumo umano e domestico con portata massima non superiore a 5 litri al secondo e volume annuo non superiore a 1800 m<sup>3</sup>.

2. Nel caso di prelievi ubicati in aree protette le soglie di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono ridotte alla metà. Qualora, ad un primo esame, l'ufficio riscontri la mancanza di uno o più dei documenti previsti nell'allegato A, il procedimento si conclude con la dichiarazione di improcedibilità della domanda.

3. L'istanza, corredata della prescritta documentazione, è inviata dall'Ufficio per l'acquisizione del relativo parere:

a) all'Autorità di Bacino competente per territorio;

b) all'Ente Parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un'area protetta;

c) all'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

d) all'autorità idraulica competente, ove necessario;

e) all'autorità d'ambito ed all'ASL territorialmente competenti, se la richiesta di concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque destinate al consumo umano.

4. L'istanza è pubblicata all'albo pretorio telematico dei comuni interessati per quindici giorni consecutivi e inserita in un'apposita sezione del sito Internet della Regione. Entro i successivi trenta giorni è indetta apposita conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 241/1990, nell'ambito della quale l'Ufficio raccoglie le memorie scritte e i documenti degli intervenuti unitamente ai pareri delle pubbliche autorità.

5. L'autorità concedente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 23, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo della verifica, provvede in conformità agli articoli 25 e 27 al rigetto o al rilascio della concessione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della L. 241/1990.

6. In caso di esito positivo della verifica l'autorità concedente provvede in conformità agli articoli 25 e 27 entro il termine massimo di duecento giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. I termini di cui ai commi 5 e 6 del procedimento possono essere ridotti con apposito atto dell'autorità concedente ed sono sospesi in pendenza dei termini stabiliti per gli adempimenti a carico dell'istante.

8. L'Ufficio dispone l'assoggettamento della concessione alla procedura ordinaria nei seguenti casi:

- a) qualora verifichi l'insussistenza dei presupposti e requisiti previsti per la procedura semplificata;
- b) in caso di parere negativo espresso dalle autorità di cui al comma 3;
- c) per ragioni di pubblico interesse;
- d) in caso di lesione di diritti di terzi.

9. Nei casi di cui al comma 8, l'Ufficio richiede le integrazioni documentali necessarie per il rilascio della concessione ed il termine per la conclusione del procedimento ordinario decorre dal ricevimento di tale documentazione.

10. I prelievi assoggettati a procedura semplificata di cui al presente articolo sono assentiti per i tempi massimi previsti dall'articolo 29, comma 2.

11. Per il rinnovo delle concessioni di cui al presente articolo l'utente presenta apposita istanza almeno sessanta giorni prima della scadenza.

12. In caso di mancata pronuncia dell'autorità concedente, ai sensi dei commi 5 e 8, entro il termine della scadenza della concessione, la stessa si intende rinnovata alle medesime condizioni di quella originaria.

#### **Art. 41 Licenze di attingimento**

1. L'autorità concedente ha facoltà di rilasciare licenze per attingimento di acqua superficiale esercitato mediante opere di prelievo mobili, purché:

- a) il prelievo abbia carattere di provvisorietà, conseguente a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, e sia di durata temporale limitata e definita;
- b) la portata dell'acqua attinta non superi i 60 litri al secondo e comunque i 300.000 metri cubi all'anno;
- c) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- d) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale nel corso d'acqua.

2. La licenza è accordata per una durata non superiore a tre anni, salvo rinnovo per una sola volta, e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.

### **Titolo V. Disciplina dell'uso plurimo delle acque**

#### **Art. 42 Ambito di applicazione e autorità competente**

1. I consorzi di bonifica ed i consorzi di irrigazione titolari di derivazioni legittimamente in atto, a scopo irriguo esclusivo o associato ad altri usi, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi diversi da quello irriguo, ivi compreso l'approvvigionamento di imprese produttive e ad esclusione del consumo umano, che comportino una restituzione nel sistema dei canali e cavi consortili, non necessariamente integrale, delle acque derivate e siano compatibili con le successive utilizzazioni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dall'autorità concedente, fermo restando che il consorzio istante è tenuto ad acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Alla domanda di autorizzazione sono allegati il progetto delle opere da realizzare con i relativi elaborati previsti dall'Allegato A e la documentazione comprovante il deposito delle spese del procedimento stabilite dall'autorità concedente.

4. I gestori delle infrastrutture del servizio idrico integrato, titolari di derivazioni legittimamente in atto, possono presentare domanda di autorizzazione all'utilizzo energetico delle acque in esse scorrenti, secondo le modalità previste dai commi 2 e 3.

#### **Art. 43 Procedimento**

1. L'autorità procedente provvede a dare pubblicità alla domanda tramite pubblicazione, per trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio dei comuni il cui territorio è interessato dall'utilizzo richiesto.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio telematico dei comuni interessati, possono essere presentate all'autorità concedente opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto.

3. Valutate le eventuali opposizioni e osservazioni, nonché la compatibilità della richiesta con gli obiettivi di tutela delle acque, l'amministrazione procedente, ove ritenga accoglibile la domanda, adotta l'atto di autorizzazione entro il termine massimo stabilito dalla stessa ai sensi della L. 241/1990, prescrivendo a pena di decadenza le eventuali condizioni relative alle modalità di esercizio della derivazione e ridefinisce, ove necessario, gli elementi utili alla determinazione del canone demaniale dovuto.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'autorità competente abbia emesso il provvedimento di autorizzazione o di motivato diniego della stessa, l'utilizzazione richiesta si ritiene consentita, fermo restando l'obbligo del pagamento dei canoni per l'utilizzo richiesto.

5. L'utilizzo dell'acqua autorizzato ai sensi del presente articolo non può avere una durata superiore a quella della derivazione già in atto ed è subordinato ai medesimi obblighi, condizioni e limitazioni, anche temporali, di esercizio.

6. Contestualmente alla comunicazione all'interessato dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente trasmette il provvedimento alla Regione per l'aggiornamento dell'elenco delle utenze di acqua pubblica ovvero comunica la data in cui l'istante ha acquisito il titolo d'uso in forza del disposto di cui al comma 4 e gli elementi utili alla determinazione del canone dovuto.

7. L'autorità procedente provvede all'aggiornamento del Catasto delle Utenze idriche e dà notizia delle eventuali condizioni e cautele imposte all'utilizzazione nell'interesse pubblico e a tutela dei diritti di terzi mediante la pubblicazione delle medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

#### **Art. 44 Domanda di autorizzazione per uso energetico**

1. Qualora la domanda di cui all'articolo 42 riguardi l'uso energetico la relativa autorizzazione è rilasciata nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

2. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono ridotti a quindici giorni.

### **Titolo VI. Norme transitorie e finali**

**Art. 45 Norme transitorie**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, per le derivazioni in atto sprovviste del provvedimento concessorio si deve presentare all'Ufficio Ciclo dell'Acqua l'istanza di derivazione ai sensi dei precedenti articoli.
2. Nel caso in cui sia già stato sottoscritto il disciplinare, si considera conclusa la fase istruttoria e si procede, previa acquisizione da parte dell'Ufficio Ciclo dell'Acqua di copia del disciplinare, all'adozione del provvedimento concessorio contenente tra l'altro le prescrizioni per assicurare l'osservanza della disciplina vigente.
3. I titolari di concessione per derivazione di acqua dovranno comunicare all'Ufficio Ciclo dell'Acqua ed alla Autorità di Bacino territorialmente competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, il volume annuo e la portata media annua effettivamente derivati e restituiti.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano di Tutela Regionale delle Acque, l'Ufficio Ciclo dell'Acqua procederà ad istruire le istanze di concessione di derivazione per le quali siano state rilasciate le autorizzazioni uniche, secondo parametri tecnici definiti in accordo con l'Autorità di Bacino della Basilicata.
5. Per tutte le altre istanze di concessione di derivazione, nelle more della definizione dei parametri tecnici di cui al comma 4, le attività istruttorie resteranno sospese per 60 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

**Art. 46 Abrogazioni**

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) il Regolamento regionale 19 dicembre 2006, n. 1984;
  - b) la D.G.R. 26 maggio 2014, n. 623.

**Art. 47 Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.